

CONTRATTO STANDARD PER APPALTO DI FORNITURA

Tra la **Navigazione Lago d'Iseo S.r.l.**, con socio unico, con sede a Costa Volpino (BG), in via Nazionale n.16 – P.Iva 03000970164, nella persona del Legale Rappresentante, ing. Giuseppe Marco Alessandro Tobias Faccononi, d'ora in poi NAVIGAZIONE e/o COMMITTENTE e/o STAZIONE APPALTANTE;

E

- l'**APPALTATORE** e/o **FORNITORE** incaricato dell'esecuzione della fornitura, così come descritta nel rispettivo ordine di acquisto emesso da Navigazione Lago d'Iseo S.r.l., allegato al presente accordo, del quale ne costituisce parte integrante ed inscindibile;

PREMESSO CHE

- la NAVIGAZIONE ha la necessità di approvvigionarsi dei beni oggetto dell'ordine commissionato;
- il Fornitore è un'impresa regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente ed è una società operante nel settore di cui al punto precedente ed è in possesso dei necessari requisiti richiesti dalle vigenti normative in materia;
- il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi ed il personale qualificato necessari per effettuare l'esecuzione della fornitura di cui sopra, alle condizioni previste nel presente contratto;
- **il Fornitore ha acquisito, nel corso della pluriennale collaborazione precedentemente intercorsa con la Navigazione, un ottimo grado di affidabilità nello svolgimento di forniture della medesima tipologia di quelle oggetto del presente;**
- la NAVIGAZIONE intende, pertanto, avvalersi dell'istituto dell'affidamento diretto previsto dalle vigenti normative in materia, avendo individuato che le prestazioni oggetto del presente appalto sono pienamente rispondenti alle proprie esigenze;
- la NAVIGAZIONE intende affidare al Fornitore la predetta fornitura, alle condizioni di seguito specificate e per la durata del presente accordo.

TUTTO CIO' PREMESSO, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL CONTRATTO.

La NAVIGAZIONE affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'ordine espressamente commissionatogli.

Il Fornitore si impegna all'esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo, eventualmente, allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 2: MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Vedi dettaglio ordine allegato.

ARTICOLO 3: CONDUZIONE DELLA FORNITURA.

Qualunque variazione, modifica, aumento o diminuzione delle prestazioni in argomento, potrà essere eseguita dall'Appaltatore solo se preventivamente autorizzata per iscritto dalla Committente.

ARTICOLO 4: SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.

L'Appaltatore non può di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere la fornitura oggetto del presente accordo.

E' facoltà della Committente sospendere la fornitura in premessa o prorogarne i relativi termini di esecuzione in relazione a fatti e/o necessità/o esigenze di servizio.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere trasmessa all'Appaltatore per iscritto e/o via PEC.

ARTICOLO 5: PENALITÀ PER I RITARDI.

Come previsto dall'art. 113 bis del codice degli appalti, in caso di ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura oltre il termine stabilito, che non sia dovuto a cause di forza maggiore o giustificato da apposita concessione di proroga o da ingiunzione di sospensione per esigenze della Committente, questa avrà la facoltà di applicare una penale pari all'uno per mille giornaliero, che sarà trattenuta all'Appaltatore all'atto del pagamento della corrispondente fattura, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Superato tale limite, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto con addebito della penale.

L'applicazione delle penalità di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

ARTICOLO 6: CONDUZIONE DELLA FORNITURA.

I beni oggetto della fornitura di cui al presente accordo dovranno corrispondere a quanto richiesto dalla Navigazione e cioè essere "a perfetta regola d'arte". Diversamente, nel caso gli stessi non dovessero corrispondere a quanto stabilito nel modulo d'ordine allegato al presente contratto e quindi ai termini contrattuali pattuiti, la Committente avrà pieno diritto a pretendere che l'Appaltatore provveda all'immediata sostituzione degli stessi con altri beni rispondenti alle caratteristiche di aspettativa di fornitura della Stazione Appaltante medesima, salvo e riservato il riconoscimento a quest'ultima dei danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 7: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto a perfetta regola d'arte, nel pieno e incondizionato rispetto delle norme di legge vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento, nonché nell'offerta economica.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a:

- rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi ad alcun

titolo nei confronti della Committente. Sono a carico dell'Appaltatore le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme in argomento;

- eseguire le prestazioni contrattuali impiegando, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, i macchinari, i mezzi ed il personale necessari per l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte;
- osservare, nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, le indicazioni operative e di indirizzo che la Committente dovesse eventualmente impartire;
- non opporre alla Committente alcuna eccezione, contestazione e/o pretesa inerente le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto.

ARTICOLO 8: RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Committente o di terzi, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze e/o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni stesse, impegnandosi a far fronte, a proprie spese, ad ogni risarcimento dei danni conseguenti.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'inosservanza di leggi e/o regolamenti vigenti.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile, a tutti gli effetti, del pieno adempimento delle condizioni del presente contratto, della perfetta esecuzione e del buon esito della fornitura oggetto del presente contratto di appalto, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nello stesso sono da egli stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

È esclusa qualsiasi responsabilità della Committente per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare, per qualsiasi causa, all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto di appalto.

ARTICOLO 9: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La Committente ha facoltà di risolvere il presente contratto mediante semplice lettera raccomandata o via PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza nell'esecuzione della fornitura in argomento;
- inadempimento contrattuale;
- quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la fornitura non possa essere svolta nelle tempistiche prefissate, ovvero ne sia compromessa la relativa buona riuscita;
- manifesta incapacità o idoneità nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione della fornitura da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la Committente dovesse subire a causa della mancata fornitura;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- in caso di cessione dell'azienda o del ramo interessato, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore.

All'atto della risoluzione contrattuale l'Appaltatore avrà diritto solamente al pagamento della eventuale parte di fornitura regolarmente eseguita e sarà comunque passibile del danno che dovesse pervenire alla Committente.

ARTICOLO 10: CAUZIONE E GARANZIA SULLE PRESTAZIONI.

1. Cauzione. Non prevista.

2. Garanzia sulla fornitura: secondo la normativa vigente in materia.

L'Appaltatore garantirà la corretta regolarità della fornitura commissionatagli ed avrà l'obbligo di intervenire su tutte le parti fornite che dimostrassero eventuali difetti, mancanze, irregolarità, malfunzionamenti, ecc., direttamente presso la sede operativa della Committente, e ciò con la massima tempestività e senza oneri aggiuntivi per la Navigazione.

In caso di inadempimento la Committente avrà la facoltà di eliminare il difetto direttamente o tramite altra ditta rivalendosi sull'Appaltatore per le spese sostenute.

ARTICOLO 11: SUBAPPALTI.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione della fornitura, se non preventivamente autorizzato dalla Committente (art. 1565 c.c.)

L'Appaltatore sarà comunque obbligato al pagamento dell'intero corrispettivo e sarà responsabile dell'operato delle imprese subappaltatrici, dell'osservanza da parte delle stesse di leggi e regolamenti vigenti in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro nonché delle norme contrattuali. La Committente, in ogni caso, avrà rapporti soltanto con l'Appaltatore e dovrà intendersi assolutamente estraneo ai rapporti costituiti da questo con i subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

ARTICOLO 12: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA.

Nei confronti dei propri dipendenti l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese quelle in tema di salute e sicurezza, nonché in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la fornitura oggetto del presente contratto, applicando ai propri dipendenti ogni adempimento previsto nel rapporto di lavoro subordinato, previsto da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore.

ARTICOLO 13: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi contenuti nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabili, ed alle altre norme vigenti in materia, nonché alle indicazioni e prescrizioni eventualmente impartite dalla Committente.

A tal fine dichiara:

1. di rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
2. di adottare tutte le precauzioni atte ad impedire, durante il lavoro, qualsiasi danno a persone o a cose;
3. di curare l'attuazione, sotto propria esclusiva responsabilità ed iniziativa, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, con riguardo ai rischi specifici, secondo le vigenti norme di legge;
4. di disporre ed esigere che i propri dipendenti:
 - osservino le norme di sicurezza;
 - siano stati informati, formati e addestrati in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08, nonché dotati di tutti i mezzi ed i dispositivi di prevenzione e protezione, anche individuali, appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da effettuare, che dovranno sempre utilizzare;
 - dispongano di attrezzature di lavoro, sostanze e preparati conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - non compiano manovre o lavori non di loro competenza;
 - di disporre di capitali, capacità tecniche, macchine, attrezzature e personale necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione in sicurezza della fornitura appaltata e di provvedere a propria cura e proprie spese, alla fornitura dei materiali e delle attrezzature specifiche e necessarie all'oggetto dell'appalto, conformi alle normative vigenti ed in buono stato di conservazione ed uso, in misura necessaria alla rapida e corretta esecuzione della fornitura.

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente copia del proprio DVR e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) relativo ai lavori o servizi oggetto di appalto.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di difesa ed alle opere provvisorie, nonché ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie al fine di garantire appieno la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, del personale della Committente, del personale delle altre ditte eventualmente presenti e di terzi.

Ai fini dell'attuazione e del coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (D. Lgs. 81/08), la Committente fornisce all'Appaltatore tutte le informazioni relative ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, a garanzia della salute e dell'incolumità dei lavoratori impegnati nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, unitamente a tutte le informazioni relative al comportamento da attuare dagli operatori in caso di emergenza. Il personale dell'Appaltatore dovrà avere ben visibile il cartellino di riconoscimento, corredato di foto e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro, come disposto dall'Articolo 20, comma 3. del D.lgs.81/08. Lo stesso, inoltre, dovrà comprovare la presenza in cantiere mediante timbratura giornaliera del cartellino presenze fornito dalla Committente. È fatto obbligo al suddetto personale di osservare ogni cautela nell'utilizzazione delle aree di lavoro e degli spazi comuni (spogliatoi, locale igienici), comunicando tempestivamente alla Committente ogni evento accidentale (infortuni, incidenti, "incidenti quasi mancati" (c.d. "near miss incident") o particolari situazioni che abbiano determinato situazioni di rischio e/o danni.

L'Appaltatore si impegna a:

- richiamare, ed eventualmente sostituire, il personale che non osserva le disposizioni del presente contratto;

- assicurare lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- assumersi qualsiasi responsabilità nei confronti della Committente e/o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone e degli strumenti coinvolti, e non, nella gestione dei lavori.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, ispezioni ed accertamenti al fine di verificare il rispetto di quanto sopra specificato, da parte dell'Appaltatore. Rimane inteso che la presenza sul luogo di lavoro del personale della Committente non limita, né riduce la responsabilità dell'Appaltatore ai fini del rispetto delle sopra citate disposizioni.

La Committente si riserva la facoltà di interrompere o sospendere immediatamente i lavori oggetto del presente accordo qualora l'Appaltatore non provveda alla corretta e regolare applicazione di tutte le misure di sicurezza. In tal caso, eventuali sospensioni delle prestazioni disposte dalla Committente, non comportano alcuna proroga del termine fissato per l'ultimazione delle prestazioni medesime.

ARTICOLO 14: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuali sub-appaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore (con riferimento all'art. 3, comma 7, come modificato) si impegna a comunicare alla Committente ogni modifica relativa ai dati già trasmessi alla stazione appaltante.

ARTICOLO 15: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 231/2001.

L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza, impegnandosi a porle in opera, le procedure organizzative aziendali stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 e sigg., nella forma adottata da NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l. ivi comprese le sanzioni di cui al relativo Regolamento, e delle norme di comportamento prescritte dal Codice Etico, approvato con delibera C.D.A. del 25.05.2015 e scaricabile al seguente link:

<http://dati.comuniweb.servizi.coopcsc.it/repository/get.aspx?file=sqRcKmfq7NcEAH%2bY9XMHWERJrJl%2bo6l19AkbPfc%2f8nws%2fmDal7Lgqztsk38h4QWm0EodsndclpXKgA2dsFTYsJNc8x6xnhhPG0Jkx%2fPUGg%3d>

assumendo le responsabilità ivi indicate conseguenti al ruolo, alle funzioni esercitate e agli atti prodotti o che avrebbe dovuto produrre in ordine al rapporto/incarico di lavoro o servizio instaurato con la Navigazione informando quest'ultima di ogni atto posto in essere durante la propria attività, e l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della stessa, in ordine ai reati presupposti previsti nel Modello.

ARTICOLO 16- INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 12-13-14 REGOLAMENTO UE 679/2016

Categoria dati: comuni; **Finalità:** gestione dei servizi richiesti; **Base giuridica:** Adempimento obblighi contrattuali e Obblighi di legge; **Modalità di trattamento:** elettronico e cartaceo; **Raccolta dati personali:** presso l'interessato o suo delegato formalmente nominato; **Obbligatorietà o facoltatività a fornire i dati:** Facoltativo; **Conseguenze mancata fornitura dei dati personali:** impossibilità ad erogare il servizio richiesto; **Comunicazione:** a) Dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati; b) Soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento ai quali Navigazione Lago d'Iseo può affidare contrattualmente servizi di vario genere connessi al servizio; **Diffusione:** I dati personali non sono diffusi; **Periodo di conservazione:** I dati personali acquisiti sono conservati per 10 anni salvo richiesta di cancellazione nei casi previsti in virtù delle normative vigenti in tema di conservazione; **Diritti riconosciuti all'interessato:** artt. 15-22 Regolamento, oltre al diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; **Esercizio dei diritti:** a) **Responsabile della protezione dei dati:** Dott. De Lucia Francesco francesco.delucia@cresitalia.it; b) **Titolare:** Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. Via Nazionale 16 24062 Costa Volpino (BG) – Italy Tel. +39 035 971483 info@navigazione lagoiseo.it, info@pec.navigazione lagoiseo.it

Sintesi diritti dell'interessato

Artt. 15-22 Regolamento Europeo 2016/679

Di seguito una sintesi degli articoli più significativi del Regolamento. È a disposizione, su richiesta a Navigazione Lago d'Iseo, la copia integrale degli articoli:

“Art. 15 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) Finalità del trattamento
- b) Categorie di dati personali in questione
- c) I destinatari cui sono stati comunicati, in particolare se di paesi terzi o organizzazioni internazionali
- d) Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo
- e) L'esistenza del diritto dell'interessati di chiedere al titolare la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento
- f) Il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo
- g) Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutti le informazioni disponibili sulla loro origine
- h) L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22 par. 1 e 4 e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato

Il titolare (punto 3) fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Art. 16 (...) Alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa

Art. 17 (...) Alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) L'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, par. 1, lett. a) o all'articolo 9, par. 2 lettera a) e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) L'interessato si oppone al trattamento ai sensi art. 21 par. 1 e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, par.2;
- d) I dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) I dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, par.1; Salvo quanto previsto al par.3 dello stesso art. 17

Nonché alla limitazione di trattamento ai sensi art. 18 ed alla portabilità dei dati ai sensi art. 20”.

ARTICOLO 17: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Il foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Bergamo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto d'appalto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.